



Città di Melegnano

ORDINANZA N. 38 DEL 16/06/2026

OGGETTO : MISURE A TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA E DELLA VIVIBILITÀ URBANA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE – NOTTE IN DEL 3 LUGLIO 2026: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE SUPERALCOLICHE NONCHÉ DI BEVANDE CONTENUTE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE.

IL SINDACO

PREMESSO che nella giornata del 3 luglio 2026 nel Centro Città si svolgerà la “Notte In 2026”, occasione che determinerà una rilevante concentrazione di partecipanti con un elevato flusso di pubblico nel centro cittadino e nei locali pubblici;

Evidenziato che la gestione di tale evento, trattandosi di iniziativa a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio impone l'adozione di misure ed interventi utili a garantire e migliorare le condizioni di sicurezza pubblica:

- al fine di evitare episodi di disturbo della quiete pubblica e atti di vandalismo;
- sia per scongiurare criticità legate all'uso ed all'abbandono di contenitori di vetro/lattine nelle immediate vicinanze dei locali di somministrazione e comunque nelle aree cittadine interessate dall'evento medesimo;

RICHIAMATA la circolare emanata dal Ministero degli Interni in data 18 luglio 2018 “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza”, che fissa una serie di regole per la gestione delle manifestazioni pubbliche quali concerti, feste in piazza, manifestazioni e celebrazioni in genere che dovranno svolgersi nel doveroso rispetto delle garanzie di safety (identifica la sicurezza che si occupa della tutela fisica), mettendo in atto tutti i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità e di security, cioè i servizi di ordine e sicurezza pubblica, quali sistemi indispensabili per consentire l'ordinato e corretto svolgimento delle stesse;

RICORDATO che già in altre occasioni sono state adottate da questa Amministrazione misure finalizzate alla limitazione della somministrazione di bevande alcoliche;

RITENUTO di dover assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di sicurezza e ordine pubblico al fine di prevenire il verificarsi di episodi di vandalismo, e, comunque, di scarso senso civico, idonei a creare disagio e pregiudizio alla incolumità dei cittadini e degli stessi frequentatori dell'evento programmato;

RILEVATO in particolare che la dispersione di bottiglie e contenitori di vetro può costituire pericolo per l'incolumità dei presenti in occasione dell'evento che genera la concentrazione di un alto numero di persone in particolar modo nel centro cittadino;

CONSIDERATO che è precipuo compito dell'Amministrazione Comunale tutelare le condizioni di civile convivenza, oltre ad adottare le necessarie misure, per gli ambiti di competenza, intese al decoro urbano ed alla incolumità di tutti i soggetti presenti sul territorio, inclusa la tutela degli animali di affezione;

RITENUTO che l'adozione delle seguenti misure possa contribuire alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone ed a contrastare i possibili fenomeni di incuria e di degrado riconducibili al consumo di bevande e alimenti in contenitori di vetro e lattine o al consumo non responsabile di bevande alcoliche:

Per quanto retro, dando atto come il provvedimento di cui alla presente ordinanza sia inteso ad assicurare condizioni di sicurezza, di prevenzione di possibili pericoli per l'incolumità dei cittadini e di chiunque sia presente sul territorio comunale, e comunque per assicurare, in occasione dell'evento della Notte In 2026, indetta per il prossimo 3 luglio 2026, condizioni di decoro e rispetto dei luoghi;

VISTA la Legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, in particolare per la parte in cui consente l'adozione, da parte del Sindaco, di provvedimenti idonei ad intervenire per prevenire e contrastare le situazioni in cui si verificano comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico determinando lo scadimento della qualità urbana;

VISTI:

- l'Art. 50 comma 7-bis, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;
- la Legge n° 94 del 15 luglio 2009 con particolare riguardo all'articolo 3;
- la Legge n° 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni;

ORDINA

1. È fatto divieto a chiunque, nelle aree pubbliche interessate allo svolgimento delle manifestazioni e comunque in tutto il territorio cittadino in occasione dell'evento "Notte In 2026" previsto per il giorno 3 luglio 2026, di vendere, introdurre e/o consumare in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine bevande, anche non alcoliche;
2. Il divieto si riferisce alla somministrazione in vetro e in lattina di qualunque bevanda, posto come l'ordinanza sia riferita, per questa parte, alla pericolosità dei contenitori (vetro e lattine) che possono costituire strumento di vandalismo e comunque di pregiudizio del decoro urbano;
3. Il divieto alla vendita per asporto di bevande contenute in contenitori di vetro e /o lattine si applica anche nel caso di dispensatori automatici;
4. Il divieto di cui ai precedenti punti 1) e 2) opera anche nel caso in cui la somministrazione avvenga nel perimetro delle aree esterne di pertinenza delle attività di pubblico esercizio e delle attività commerciali regolarmente concesse dall'Amministrazione (Occupazione Spazi aree pubbliche);
5. Il divieto di vendita e/o somministrazione di bevande con contenuto alcolico superiore al 21% (cosiddette bevande superalcoliche);
6. È ribadito il divieto, come da normativa vigente, di somministrazione/vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18;
7. È ribadito il divieto, come da norme igieniche del locale regolamento, di cucinare e portare all'esterno della propria attività commerciale e di pubblico esercizio qualsiasi apparecchiature a gas, a carbonella e simili;

INCARICA

i competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza

AVVISA

- Che, fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario nella misura fissata da euro 25,00 a euro 500,00, con facoltà, per i responsabili delle attività che si siano rese fonti e causa di fatti degenerativi sopraindicati (pericolo all'incolumità fisica e grave incuria e degrado dei beni e degli spazi pubblici), di chiedere l'applicazione della misura agevolata della sanzione;
- Che, nel caso di applicazione della sanzione, prevista nella misura minima e massima di cui all'articolo 7 bis del Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000, è possibile disporre anche la applicazione della misura cautelare del sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono servite alla commissione dell'illecito amministrativo, in applicazione dell'art. 13 della Legge n.689/1981;
- Che l'impianto sanzionatorio è quello derivante dal combinato disposto dell'articolo 7 bis del TUEL e della legge n. 689/81, per come richiamata;

AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni.

DISPONE

- venga pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune;
- venga trasmessa al Comando di Polizia Locale;
- venga trasmessa per gli esiti di competenza alla Prefettura competente per territorio;
- venga comunicata alle associazioni ed imprese maggiormente presenti sul territorio, che si occupano di organizzazione di eventi nonché alle organizzazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti etc.).

Melegnano , 16/06/2026

il Sindaco
Avv. Vito Bellomo
Atto sottoscritto digitalmente